



**agenzia regionale per il
DIRITTO ALLO STUDIO**

c.f./p.iva 01241240322

www.ardis.fvg.it

direzione@ardis.fvg.it

ardis@certregione.fvg.it

Termini di conclusione dei procedimenti previsti dalla L.R. 13/2018, art. 9, *Dote scuola*, art. 10 bis, *Contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate* e art. 11, *Contributi per gli studenti delle scuole paritarie*. Determinazione ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. 7/2000.

Il Direttore Generale

VISTI:

- la L.R. n. 21/2014 recante “*Norme in materia di diritto allo studio universitario*” come da ultimo modificata dalla L.R. n. 24/2020;
- il D. P. Reg. n. 277/Pres. del 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la D.G.R. n. 2002 del 30/12/2020 avente ad oggetto: “*Modifiche a seguito della L.R. 24/2020. Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali*”;
- la D.G.R. n. 852 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’Ardis al dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. 2278 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 02/08/2020 e fino al 01/08/2023;
- il decreto n. 405 del 23/03/2021 ad oggetto “*Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti collegati. Adozione*”, approvato con D.G.R. n. 580 di data 16/04/2021;
- il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.;

- l'art. 13, comma 9, della L.R. n. 27 del 30/12/2014 (*legge finanziaria 2015*), ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul Bilancio regionale indicano l'esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio della contabilità finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del citato D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

VISTA la L.R. 20/03/2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE in particolare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, con le quali si prevede che:

- il procedimento amministrativo conseguente ad un'istanza di parte ovvero iniziato d'ufficio deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso, entro i termini stabiliti;
- il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento amministrativo, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale;
- il termine non può essere superiore a novanta giorni e, qualora non sia determinato, il procedimento si conclude entro trenta giorni;
- il termine può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni;

VISTA la L.R. 4/12/2020, n. 24 recante "Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario)

VISTA la L.R. 30/03/2018, n. 13 recante "Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale", come modificata dalla L.R. 24/2018;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 242 del 19/02/2021 "L.R. 13/2018, art. 32 bis. Linee guida triennali per il diritto allo studio. Approvazione preliminare";
- la D.G.R. n. 330 del 5/03/2021 "L.R. 13/2018, art. 32 bis. Linee guida triennali per il diritto allo studio. Approvazione definitiva";

RILEVATO che la L.R. 24/2020, modificando la L.R. 13/2018, ha attribuito a questa Agenzia regionale le competenze in materia di diritto allo studio a decorrere dal 1° gennaio 2021;

RILEVATO che la L.R. 13/2018 prevede, in capo ad ARDiS:

- all'art. 9, la concessione di un contributo forfettario denominato *Dote scuola*, in favore dei nuclei familiari residenti in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della L. 10/03/2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni su diritto allo studio e all'istruzione);
- all'art. 10 bis, la concessione di un contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio, in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico regionale, che alloggiano in strutture accreditate ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 9/08/2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);
- all'art. 11, la concessione di un contributo forfettario in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 della L. 62/2000, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza;

RILEVATO che si rende necessario provvedere a fissare i termini di conclusione dei procedimenti sopra indicati di cui agli artt. 9, 10 bis e 11 della L.R. 13/2018, anche perché trattasi del primo anno di applicazione della norma e di svolgimento dei relativi procedimenti amministrativi per questa Agenzia regionale;

RILEVATO che i procedimenti di cui agli artt. 9 e 11 della suddetta L.R. 13/2018 sono particolarmente gravosi per la loro complessità e per il rilevante numero di istanze da trattare per l'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che, ai fini della fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti suddetti, è opportuno riferirsi all'esperienza maturata dalla struttura regionale che fino all'anno 2020 ha gestito i procedimenti di concessione dei contributi, che per l'intero territorio regionale hanno visto oltre undicimila istanze da trattare;

ACCERTATO che, per la particolare complessità del controllo delle numerose pratiche relative ai procedimenti di cui all'art. 9, Dote scuola, ex assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto di libri di testo, e art. 11, contributi per alunni frequentanti le scuole paritarie, era stata prevista la seguente tempistica:

- 180 giorni per l'approvazione dell'elenco dei beneficiari, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- 90 giorni per la concessione e la liquidazione dei contributi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di approvazione dell'elenco dei beneficiari;

RITENUTO di fissare i termini di conclusione di detti procedimenti come segue:

- contributi di cui all'art. 9 della L.R. 13/2018, Dote scuola:
 - 180 giorni per l'approvazione dell'elenco dei beneficiari, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - 90 giorni per la concessione e la liquidazione dei contributi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di approvazione dell'elenco dei beneficiari;
- contributi di cui all'art. 11 della L.R. 13/2018, per gli studenti di scuole paritarie:
 - 180 giorni per l'approvazione dell'elenco dei beneficiari, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - 90 giorni per la concessione e la liquidazione dei contributi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di approvazione dell'elenco dei beneficiari;

RITENUTO, altresì, di fissare i termini di conclusione del procedimento di cui all'art. 10 bis della L.R. 13/2018 relativo al contributo forfettario per spese di ospitalità presso strutture accreditate ai sensi dell'art. 25 della L.R. 16/2012:

- 90 giorni per l'approvazione dell'elenco dei beneficiari, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- 90 giorni per la concessione e la liquidazione dei contributi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di approvazione dell'elenco dei beneficiari;

Decreta

Per quanto espresso in premessa.

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e sue successive modifiche ed integrazioni, sono stabiliti i termini di conclusione dei procedimenti di competenza di questa Agenzia regionale dal 1° gennaio 2021, come segue:

- contributi di cui all'art. 9 della L.R. 13/2018, Dote scuola:
 - 180 giorni per l'approvazione dell'elenco dei beneficiari, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- 90 giorni per la concessione e la liquidazione dei contributi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di approvazione dell'elenco dei beneficiari;
 - contributi di cui all'art. 11 della L.R. 13/2018, per gli studenti di scuole paritarie:
 - 180 giorni per l'approvazione dell'elenco dei beneficiari, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - 90 giorni per la concessione e la liquidazione dei contributi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di approvazione dell'elenco dei beneficiari;
 - contributi di cui all'art. 10 bis della L.R. 13/2018, per spese di ospitalità presso strutture accreditate:
 - 90 giorni per l'approvazione dell'elenco dei beneficiari, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - 90 giorni per la concessione e la liquidazione dei contributi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di approvazione dell'elenco dei beneficiari;
2. L'osservanza dei termini stabiliti dal presente decreto è comunque subordinata al rispetto dei vincoli e alla tempistica del "bilancio armonizzato".
 3. È disposta la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet istituzionale di ARDiS.

Il Direttore generale
Pierpaolo OLLA
firmato digitalmente